

NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

ART. 1

Finalità

- 1. Il presente regolamento è disposto in conformità alle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro e in aderenza ai principi della legge 10/04/91 n. 125 e del D.L.vo 03/02/93 n. 29, per assicurare le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità istituito ai sensi della vigente normativa.**

ART. 2

Composizione del Comitato

- 1. Il Comitato presieduto da un rappresentante dell'Ente è costituito da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero per la funzione Pubblica 30/03/89 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.**
- 2. Fanno parte, altresì, due membri, individuati tra le componenti del Comitato Pari Opportunità uscente, quali rappresentanti di diritto nel Comitato, al fine di garantire alla stessa un'adeguata continuità di lavoro;**
- 3. I membri del Comitato sono nominati con determinazione del Presidente della Giunta Provinciale.**
- 4. Il Comitato rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costruzione del nuovo, non ha funzioni negoziali e deve comprendere un'adeguata presenza femminile non inferiore alla metà dei componenti.**
- 5. L'attività svolta in qualità di componente il Comitato è considerata, ad ogni effetto di legge, attività di servizio.**
- 6. Le/i componenti del Comitato possono essere rielette/i.**
- 7. Le/i componenti che risultino assenti ingiustificati per almeno 4 sedute consecutive decadono e verrà richiesta la loro sostituzione.**

ART. 3

Presidenza del Comitato

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame del Comitato;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dal Comitato;
- propone alla Giunta Provinciale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività del Comitato, nei limiti della disponibilità del bilancio.

Il vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 4

Funzionamento del Comitato

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia.

La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti.

L'incarico di segretario del Comitato è assegnato ad un dipendente dell'Amministrazione Provinciale di fascia D, con disposizione di servizio che preveda un gettone di presenza pari a quello dei componenti il Comitato, qualora le riunioni si dovranno svolgere fuori dall'orario di lavoro

Il Comitato per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di associazioni femminili, di associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria nonché di tutti gli Organismi interessati ed esperti della condizione femminile nonché con gli Organismi di Parità dell'Ente, quali la Commissione Pari Opportunità e le Consigliere di Parità.

ART. 5

Attività

1. Al Comitato compete:

- a) proporre piani di Azioni Positive ai sensi della Legge 125/1991 per assicurare una reale parità tra uomini e donne;
- b) proporre in particolare elaborati in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso progressione di carriera, attribuzioni di incarichi e responsabilità, assegnazione delle strutture operative, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, quando di ravvisa che vi sia incidenza sulla condizione delle lavoratrici;
- c) realizzare indagini conoscitive, ricerche, analisi e progetti da applicare per l'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità e per lo sviluppo e perfezionamento delle normative dell'ente;
- d) esprimere osservazioni e suggerimenti sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, in quanto aventi riflessi sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici;
- e) segnalare fatti riguardanti azioni di discriminazione dirette ed indirette e di segregazione professionale e vigilare sulla applicazione effettiva dei principi e delle norme di parità e di pari dignità;
- f) promuovere e favorire l'attuazione delle risoluzioni e direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- g) raccogliere dati e formulare proposte in merito a specifiche problematiche concernenti in particolare l'organizzazione del lavoro, quali l'educazione alla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla maternità, i servizi sociali;

- h) relazionare alla Giunta Provinciale e alle OO.SS. entro il 31 marzo di ogni anno, sulla attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici; di tale relazione sarà data informazione alla Commissione Consiliare competente per il personale;
- i) realizzare iniziative a carattere formativo, culturale e sociale, rivolte alle/ai dipendenti, tese a valorizzare la soggettività e l'esperienza delle donne e a creare migliori condizioni di vita e di lavoro;
- j) pubblicizzare periodicamente tra i dipendenti dell'Ente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
- k) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi, da direttive comunitarie, da normative e da accordi sindacali.

ART. 6

Accordi aziendali

1. Le misure per favorire "Pari Opportunità" nel lavoro e nello sviluppo professionale proposte dal Comitato sono trasmesse alla Delegazione trattante per essere oggetto di esame in sede di contrattazione decentrata.

ART. 7

Risorse e Strumenti

1. E' istituito all'interno dell'Ente il Servizio Pari Opportunità che si compone dell'Ufficio del Comitato Pari Opportunità, dell'Ufficio della Commissione Pari Opportunità e dell'Ufficio delle Consigliere di Parità, con funzione di coordinamento tra gli organismi stessi e di supporto alle rispettive attività;
2. Il Servizio ha le seguenti funzioni:
 - dà luogo agli atti amministrativi, regolamenti, circolari, convenzioni, ecc.;
 - predispose e realizza le attività programmate dai tre organismi di parità;
 - provvede al reperimento, acquisto e conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;
 - favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne nonché dei risultati delle indagini e delle ricerche condotte dagli Organismi di parità;
 - mantiene i contatti con gli Organismi di parità di tutto il territorio nazionale oltre che con le Amministrazioni pubbliche che si occupano di politiche di genere, compresi i Ministeri.
3. Per il funzionamento del Servizio, l'Amministrazione designa personale e dotazioni strumentali.

1. Il Comitato ha una sede interna all'Ente idoneamente attrezzata.

Per l'esercizio delle proprie attività il Comitato si avvale delle strutture idonee fornite dall'Ente.

L'Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti attribuiti ed in particolare le informazioni e la documentazione attinente ai dati statistici del personale e delle condizioni di lavoro, ai piani ed alle proposte assunte nelle materie di attività del Comitato.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi il Comitato può richiedere l'ausilio delle strutture dell'Ente utilizzando, ove possibile, le competenze e gli strumenti tecnici in esse presenti.
6. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti.

ART. 8

Indennità e rimborsi

1. **Ai componenti del Comitato spettano le indennità e i rimborsi previsti per il Consiglieri Provinciali della Commissione Consiliare con il limite di non più di 20 sedute all'anno.**

ART. 9

Norma finanziaria

1. **Per garantire la funzionalità del Comitato Provinciale Pari Opportunità l'Amministrazione istituisce un apposito capitolo di Bilancio, la cui Entità sarà concordata tra l'Assessore al ramo e gli uffici. Il Comitato utilizza altresì eventuali fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati, con le modalità previste dalla legge e dal Piano Esecutivo di Gestione.**
2. **La gestione del fondo è affidata al responsabile del Servizio Pari Opportunità.**